

### **Regole per ospitare un cittadino straniero extracomunitario.**

Quando un cittadino residente nel Comune decide di ospitare presso la sua abitazione per un periodo di oltre 30 (trenta) giorni una persona straniera extracomunitaria, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, deve comunicare ove non esista nel Comune stesso un Commissariato di P.S., all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune di residenza, nella fattispecie al Sindaco, l'intenzione di ospitare il cittadino straniero, entro e non oltre le 48 ore dall'inizio dell'ospitalità stessa.

Se non si ottempera a tale formalità entro le 48 ore previste dal suddetto Decreto legislativo, si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un **importo MINIMO di EURO 160,00 ad un importo MASSIMO di EURO 1.100,00.**

### **Regole per assumere un cittadino straniero extracomunitario.**

Quando un cittadino residente nel Comune o un'azienda sita nel Comune, decidono di assumere alle proprie dipendenze un lavoratore straniero extracomunitario, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, deve comunicare ove non esista nel Comune stesso un Commissariato di P.S., all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune di residenza, nella fattispecie al Sindaco, l'intenzione di assumere un lavoratore straniero, entro e non oltre le 48 ore dall'inizio dell'assunzione stessa.

Se non si ottempera a tale formalità entro le 48 ore previste dal suddetto Decreto legislativo, si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un **importo MINIMO di EURO 160,00 ad un importo MASSIMO di EURO 1.100,00.**